

# Parte Speciale B

## Reati Ambientali

Edition June 2018



## PARTE SPECIALE – REATI AMBIENTALI

### SOMMARIO

- 1 Le fattispecie di reato in materia ambientale richiamate dal D.Lgs. 231/2001
- 2 Reati ambientali contenuti nel codice penale
  - 2.1 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
  - 2.2 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- 3 Reati ambientali contenuti nel D.lgs. 152 del 2006 (Testo Unico sull'Ambiente)
  - 3.1 Art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13 del D.lgs. 152 del 2006 (c.d. Scarichi di acque reflue industriali)
  - 3.2 Art. 256 commi 1, 3, 5, 6, del D.lgs. 152 del 2006 (Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata)
  - 3.3 Art. 257 commi 1 e 2 del del D.lgs. 152 del 2006 (Bonifica di siti)
  - 3.4 3.4. Art. 258, 4 comma, secondo periodo, del D.lgs. 152 del 2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
  - 3.5 Art. 259 del D.lgs. 152 del 2006 (Traffico illecito di rifiuti)
  - 3.6 Art. 260 del D.lgs. 152 del 2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
  - 3.7 Art. 260-bis, co. 6, 7, secondo e terzo periodo, 8 del D.lgs. 152 del 2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
  - 3.8 Art. 279, comma 5, del D.lgs. 152 del 2006 (cc.dd. Immissioni nell'aria)
- 4 Reati ambientali contenuti nella l. n. 150 del 1992 (Legge di applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale di Animali e Vegetali in via di estinzione, c.d. CITES)
  - 4.1 Art. 1, l. n. 150 del 1992
  - 4.2 Art. 2, l. n. 150 del 1992
  - 4.3 Art. 3-bis, l. n. 150 del 1992

- 4.4 Art. 6, l. n. 150 del 1992
  
- 5 Reati ambientali contenuti nella L. n. 549 del 1993 (Legge sulla tutela dell'ozono)
  - 5.1 Art. 3, comma 6, l. n. 549 del 1993
  
- 6 Reati ambientali contenuti nel d.lgs n. 202 del 2007 sull'inquinamento provocato da navi
  - 6.1 Art. 8, commi 1 e 2, d.lgs n. 202 del 2007
  - 6.2 Art. 9, commi 1 e 2, d.lgs n. 202 del 2007
  
- 7 Reati ambientali introdotti nell'art. 25-undecies del D.lgs 231/01 dalla Legge n. 68/15
  - 7.1. Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale
  - 7.2. Art. 452-quater c.p. – Disastro Ambientale
  - 7.3. Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente
  - 7.4. Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
  - 7.5. Art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti
  
- 8 Funzione della parte speciale relativa ai reati ambientali
  
- 9 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/2001
  
- 10 Principi generali di comportamento
  
- 11 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili
  - 11.1. Sacrificio di acque reflue industriali
  - 11.2. Gestione di rifiuti e tracciabilità degli stessi
  - 11.3. Immissioni nell'aria
  - 11.4. Gestione delle sostanze lesive dell'ozono
  
- 12 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

## **PARTE SPECIALE - REATI AMBIENTALI**

### **1 Le fattispecie di reato in materia ambientale richiamate dal D.Lgs. 231/2001**

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-undecies introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 2, co.2, del d.lgs n. 121 del 2011.

Per comodità espositiva i reati verranno suddivisi, ai fini dell'analisi, sulla base della fonte normativa che li ha positivizzati nell'ordinamento e, pertanto, come segue:

- Reati ambientali contenuti nel codice penale;
- Reati ambientali contenuti nel d.lgs. 152 del 2006 (Testo Unico sull'Ambiente);
- Reati ambientali contenuti nella L. n. 150 del 1992 (Legge di applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale di Animali e Vegetali in via di estinzione, c.d. CITES);
- Reati ambientali contenuti nella L. n. 549 del 1993 (Legge sulla tutela dell'ozono);
- Reati ambientali contenuti contenuti nel d.lgs n. 202 del 2007 sull'inquinamento provocato da navi;
- Reati ambientali introdotti nell'art. 25-undecies del D.lgs 231/01 dalla Legge n. 68/15.

### **2 Reati ambientali contenuti nel codice penale**

#### **2.1 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

L'art. 727-bis punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie, nonché, al suo secondo comma chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per "specie animali o

vegetali selvatiche protette” si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

## **2.2 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

L'art. 733-bis c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del c.p. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come "zona a tutela speciale" a

norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come "zona speciale di conservazione" a norma dell' art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

## **3 Reati ambientali contenuti nel D.lgs. 152 del 2006 (Testo Unico sull'Ambiente)**

### **3.1 Art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13 del D.lgs. 152 del 2006 (c.d. Scarichi di acque reflue industriali)**

L'art. 137 del D.lgs. 152 del 2006 punisce, al suo comma I, "Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata".

Tuttavia, l'art. 25-undecies del D.lgs 231/2001 individua quali reati presupposto per la sua applicazione unicamente le condotte individuate ai commi 2, 3, 5, 11 e 13 del medesimo art. 137.

Tali commi, più peculiarmente, sanzionano:

- (co. 2) chiunque ponga in essere le condotte descritte al comma 1 (ovvero "apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata"), quando riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152 del 2006 (ad es. Arsenico, Cadmio, Cromo, Mercurio, etc.);

- (co.3) chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152 del 2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- (co. 5) chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto in oggetto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto stesso, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1; sono inoltre previste pene più gravi, qualora siano superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5;
- (co. 11) chiunque non osservi i divieti di scarico al suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto in oggetto;
- (co. 13) chiunque effettui scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Con riferimento a quanto sopra, dovrà intendersi:

- per scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 in materia di Dighe (art. 74, lett. ff);
- per scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- per acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle

acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (art. 74);

- per sostanze pericolose: sono quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 della Parte Terza del D. Lgs.

Con particolare riferimento al comma 11 dell'art. 137, si precisa che:

Gli scarichi sul suolo, in base all'art. 103, sono vietati tranne nei seguenti casi:

- a) gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati (di cui all'articolo 100, comma 3);
- b) gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia stata accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali (a tali scarichi si applicano i limiti fissati dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2, o, in mancanza, quelli della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza; è comunque vietato lo scarico delle sostanze elencate al punto 2.1 di detto allegato 5);
- d) gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- e) gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

Gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, in base all'art. 104, sono vietati, tranne nei seguenti casi:

- acque utilizzate per scopi geotermici, quelle di infiltrazione di miniere e cave o quelle pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, nonché quelle di impianti di scambio termico (articolo 104, comma 2);
- acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi (articolo 104, comma 3);
- acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera (articolo 104, comma 4).

Tutte le condotte sopra elencate costituiscono ipotesi contravvenzionali e, pertanto, risultano punibili sia a titolo di dolo, che a titolo di colpa.



### **3.2 Art. 256 commi 1, 3, 5, 6, del D.lgs. 152 del 2006 (Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata)**

Il comma 1 dell'art. 256 punisce "Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi".
- Per rifiuto si intende: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (art. 183).
  - Per raccolta si intende: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta , ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.
  - Per recupero si intende: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del decreto in oggetto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
  - Per smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.
  - Per rifiuti pericolosi si intende: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

Il comma 3 dell'art. 256 stabilisce, invece, "Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. (omissis)"

- Per discarica si intende: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi [ovviamente, "sul suolo o nel suolo", non con altri processi: un inceneritore resta tale e comunque non diventa una discarica] da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno" (art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 36/2003)

Il comma 5 dell'art. 256 punisce invece "Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti".

- Per miscelazione dei rifiuti si intende: la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. L'attività di miscelazione è consentita solo se autorizzata e in presenza di espresse condizioni e requisiti ed è oggetto di controllo. Il rifiuto che risulta dalla miscelazione ha un'apposita classificazione CER.

Il comma 6, primo periodo, dell'art. 256 punisce infine "Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)".

- I rifiuti sanitari sono disciplinati dal D. Lgs. n. 254/2003.

Tutte le fattispecie di reato sopra elencate costituiscono ipotesi contravvenzionali e risultano pertanto punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

### **3.3 Art. 257 commi 1 e 2 del del D.lgs. 152 del 2006 (Bonifica di siti)**

L'art. 257 del decreto in oggetto punisce, al suo primo comma, "Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (omissis), se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti".

La parte seconda del medesimo comma 1 sanziona, inoltre, il trasgressore "in caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242".

Il comma 2 del medesimo art. 257 sanziona, infine, le medesime condotte di cui al comma 1, qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

- Per sito si intende: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti.
- Per concentrazioni soglia di rischio (CSR) si intendono: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del decreto in oggetto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito.
- Per bonifica si intende: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Le condotte sopra descritte, trattandosi di ipotesi contravvenzionali, risultano punibili tanto a titolo di dolo, quanto a titolo di colpa.

### **3.4 Art. 258, 4 comma, secondo periodo, del D.lgs. 152 del 2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)**

Il 4 comma, secondo periodo, dell'art. 258 del decreto in oggetto punisce, nell'ambito delle "imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a)", "chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti", ovvero, "chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto".

Tale reato viene punito con la pena prevista dall'art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), delitto contro la fede pubblica punito con la reclusione fino a due anni.

La fattispecie in analisi costituisce, pertanto, un' ipotesi delittuosa.

Il reato in oggetto può essere commesso nell'ambito di quelle aziende che non aderiscono al SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). Qualora venga applicato il SISTRI, il certificato di analisi dei rifiuti non è obbligatorio, tranne in tre casi espressamente previsti da apposite disposizioni.

I suddetti tre casi sono contemplati:

- 1) nell'art. 8, comma 1, del DM Ambiente 5 febbraio 1998, che prevede l'obbligo di campionamento ed analisi per i rifiuti non pericolosi da ammettere alle procedure semplificate di recupero;
- 2) nell'art. 7, comma 1, del DM Ambiente 12 giugno 2002 n. 161, che prevede l'obbligo di campionamento ed analisi per i rifiuti pericolosi da ammettere alle procedure semplificate di recupero;
- 3) nell'art. 2 e dell'allegato 3 al DM Ambiente 27 settembre 2010, che prevede l'obbligo di campionamento ed analisi per i rifiuti ammissibili in discarica).

Nell'ambito di tali realtà aziendali il soggetto attivo del reato potrà essere rappresentato dalla persona fisica che fornisca le false informazioni per la predisposizione del certificato, nonché dal soggetto che faccia uso del certificato falso durante il trasporto.

Trattandosi di ipotesi delittuosa, non espressamente contemplata in forma colposa, il reato richiederà, ai fini della sua commissione, un contegno doloso.

### **3.5 Art. 259 del D.lgs. 152 del 2006 (Traffico illecito di rifiuti)**

L'articolo in analisi sanziona "Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 , o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a) , b), c) e d), del regolamento stesso".

Per la nozione di "traffico illecito di rifiuti" occorre ora fare riferimento all'art. 2, n. 35), del Regolamento n. 1013/2006 che definisce la spedizione illegale.

E considerata tale qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- a) senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
- b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
- c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi;
- d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento;
- e) in modo che il recupero o lo smaltimento risultino in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale;
- f) in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43;

- g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:
- i. rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o
  - ii. l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;
  - iii. la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII.

Trattasi di fattispecie contravvenzionale punibile sia a titolo di dolo che a titolo di colpa.

### **3.6 Art. 260 del D.lgs. 152 del 2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)**

Il primo comma della fattispecie in oggetto punisce, con la reclusione da uno a sei anni, "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti".

La fattispecie stabilisce poi, al suo comma secondo che qualora si tratti di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Trattasi dunque di due fattispecie delittuose.

Bene giuridico tutelato è la pubblica incolumità.

La condotta viene intergrata da chiunque "cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce" ed è dunque è relativa alle classiche fasi dell'attività di gestione di rifiuti.

Tale attività deve inoltre essere abusiva, nonché avere ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti.

- Attività abusiva : è intesa come violazione della normativa ambientale (cd. abusivismo formale) o determinazione empirica di una situazione di fatto tale da impedire qualunque controllo (cd. abusivismo sostanziale).
- Ingenti quantitativi di rifiuti: l'espressione viene esclusivamente riferita alla mole di rifiuti abusivamente trattati, e designa un cospicuo accumulo di rifiuti indipendentemente dall'effettiva e concreta implicazione dei singoli carichi inquinanti.

Ai fini dell'integrazione della condotta dovranno sussistere inoltre i seguenti elementi:

- Pluralità delle operazioni (una sola resterà impunita)
- Allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate

Da un punto di vista soggettivo il delitto potrà essere integrato a titolo di dolo specifico,

consistente nel fine di profitto.

Il comma 2, richiede per la sua integrazione tutti gli elementi previsti dal comma 1, tuttavia le suddette attività dovranno avere ad oggetto rifiuti ad alta radioattività.

### **3.7 Art. 260-bis, co. 6, 7, secondo e terzo periodo, 8 del D.Lgs. 152 del 2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)**

Il comma 6 dell'articolo in oggetto stabilisce "Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti."

Il comma 7, secondo periodo, stabilisce inoltre si applichi "la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi" qualora il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

Il comma 7, terzo periodo, prevede che tale pena si applichi anche a colui che, durante il trasporto faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Infine, il comma 8 stabilisce "Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi".

Tutte le fattispecie sopra elencate costituiscono ipotesi delittuose e sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Il SISTRI è il Sistema Informatico di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti.

### **3.8 Art. 279, comma 5, del D.Lgs. 152 del 2006 (cc.dd. Immissioni nell'aria)**

L'articolo in oggetto stabilisce, al suo 2 comma "Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a euro 1.032,00. Se

i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione”.

Tale condotta diviene rilevante ai fini del D.lgs 231/2001 solamente qualora, come previsto del comma 5 dell'articolo stesso, il superamento dei valori limite di emissione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Trattasi di reato contravvenzionale punito tanto a titolo di dolo, quanto a titolo di colpa.

#### **4 Reati ambientali contenuti nella L. n. 150 del 1992 (Legge di applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale di Animali e Vegetali in via di estinzione, c.d. CITES)**

##### **4.1 Art. 1, L. n. 150 del 1992**

L'articolo in analisi stabilisce al suo primo comma “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 7.746,85 a euro 77.468,53 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci) e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione,

del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione."

Il comma 2 dell'articolo in commento punisce le medesime condotte, previste al comma 1, con la più grave pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da euro 10.329,14 a euro 10.3291,38, qualora ricorra la recidiva.

L'articolo in analisi traccia una fattispecie contravvenzionale integrabile sia a titolo di dolo, che a titolo di colpa.

#### **4.2 Art. 2, L. n. 150 del 1992**

L'articolo in analisi stabilisce al suo primo comma "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 10.329,14 a euro 103291,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci), e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;



- d) rasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

Il comma 2 del medesimo articolo, stabilisce poi che, in caso di recidiva, si applichi la più grave sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da euro 10.329,14 a euro 103291,38.

L'articolo in analisi traccia una fattispecie contravvenzionale integrabile sia a titolo di dolo, che a titolo di colpa.

#### **4.3 Art. 3-bis, L. n. 150 del 1992**

L'articolo in analisi stabilisce "Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (Relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo dei loro commercio), e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale".

Le fattispecie elencate dall'art. 16 , paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97del Regolamento, richiamate dal sopra riportato art. 3-bis, sono le seguenti:

- a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
- c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione,

come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e) omessa o falsa notifica all'importazione;

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento.

#### **4.4 Art. 6, L. n. 150 del 1992**

Il suddetto articolo punisce chiunque, fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

In forza del VI comma del medesimo art. 6, tale disposizione non si applica :

- a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;
- b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.

In base al II comma dell'articolo in analisi "Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie".

Trattasi di reato volto a tutelare la salute e l'incolumità pubblica.

L'ipotesi ha natura contravvenzionale ed è quindi integrabile sia a titolo di dolo che a titolo di colpa.

## **5 Reati ambientali contenuti nella L. n. 549 del 1993 (Legge sulla tutela dell'ozono)**

### **5.1 Art. 3, comma 6, L. n. 549 del 1993**

L'articolo in analisi prevede una serie di disposizioni relative all'utilizzazione – intesa in senso ampio- dei gas, pericolosi per l'ozono, indicati alla Tabella A della stessa legge n. 549 del 1993.

In particolare detto articolo stabilisce: "1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente."

Al successivo comma 6, per quel che più qui interessa, è infine stabilito che "Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate".

Trattasi dunque di fattispecie contravvenzionale punita indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

## **6 Reati ambientali contenuti nel D.Lgs n. 202 del 2007 sull'inquinamento provocato da navi**

### **6.1 Art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs n. 202 del 2007**

Il primo comma dell'articolo in analisi prevede "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00."

Il secondo comma stabilisce poi "Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 80.000,00".

### **6.2 Art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs n. 202 del 2007**

L'articolo in analisi stabilisce "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00".

## **7 Reati ambientali introdotti nell'art. 25-undecies del D.Lgs 231/01 dalla Legge n. 68/15**

### **7.1. Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale**

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

### **7.2. Art. 452-quater c.p. – Disastro Ambientale**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

### **7.3. Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

#### **7.4. Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

#### **7.5. Art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

### **8 Funzione della parte speciale relativa ai reati ambientali**

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati, nello svolgimento delle loro funzioni/mansioni/incarichi aventi implicazioni correlate alla normativa ambientale, tengano condotte conformi alla normativa stessa, al sistema di gestione aziendale adottato dalla società e ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei paragrafi precedenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al

presente Modello, i suddetti destinatari – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole procedurali adottate dalla Società (ad es: organigramma aziendale e schemi organizzativi; regole, procedure e istruzioni operative adottate in tema di qualificazione e scelta dei fornitori).

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate in materia ambientale, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati in precedenza.

## **9 Le “attività sensibili” ai fini del D.Lgs. 231/2001**

L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività sensibili, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 -undecies del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le fattispecie di Attività Sensibili in relazione ai reati ambientali.

- Scarico di acque reflue industriali;
- Gestione di rifiuti e tracciabilità degli stessi;
- Immissioni nell’aria;
- Gestione delle sostanze lesive dell’ozono.

## **10 Principi generali di comportamento**

Rossi S.p.A. (di seguito anche Rossi o la società) esercita un impegno costante per la tutela e il rispetto dell’ambiente attraverso il miglioramento continuo dei processi aziendali.

Alla luce di tali presupposti Rossi si impegna ad adottare, a sostenere e a sviluppare i seguenti obiettivi:

- rafforzare la coscienza e il senso di responsabilità, nei riguardi dell’ambiente, di tutte le risorse umane del gruppo promuovendo fra i dipendenti e in generale fra tutte le persone che operano per l’azienda o per conto di essa, un’adeguata conoscenza degli aspetti ambientali che interessano i siti aziendali e che dipendono dalle attività che essi stessi svolgono;

- formare e coinvolgere il personale per favorire la diffusione e il miglioramento continuo di comportamenti responsabili verso l'ambiente;
- garantire il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in materia ambientale, attraverso l'identificazione e l'accesso alle prescrizioni e alla loro evoluzione nel tempo;
- perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali per prevenire o eliminare l'inquinamento e qualora ciò si ritenga impossibile, ridurre al minimo la produzione di sostanze inquinanti e l'inquinamento;
- adottare prassi di buona gestione delle attività che hanno o possono avere un effetto sull'ambiente al fine di migliorare le proprie prestazioni ambientali;
- applicare un'attenta gestione dei rifiuti indirizzata al miglioramento dei metodi di stoccaggio, allo smaltimento controllato e a un aumento della percentuale di quelli destinati al riutilizzo/recupero;
- scegliere le sostanze pericolose utilizzate con particolare attenzione agli impatti ambientali che possono provocare;
- valutare preliminarmente gli effetti ambientali di nuove attività;
- ridurre l'utilizzo delle risorse naturali e preservarle, tenendo conto, quando economicamente praticabile, della possibilità d'impiegare tecnologie pulite;
- consolidare le modalità di monitoraggio del processo e delle associate emissioni di inquinanti, dei consumi idrici e dei livelli di rumorosità interni e lungo il perimetro dei siti;
- prevenire, attraverso la sorveglianza costante delle attività, incidenti ambientali o, in generale, non conformità al sistema di gestione ambientale, intervenendo tempestivamente per la loro riduzione/rimozione, quando necessario, anche sulla base di apposite procedure di emergenza;
- valutare periodicamente, attraverso gli audit ambientali, la prestazione ambientale dei siti, l'efficienza dei sistemi di gestione ambientale implementati e la loro efficacia rispetto agli obiettivi stabiliti nella politica ambientale in termini di miglioramento continuo;
- comunicare a tutte le parti interessate (istituzionali, pubbliche, private, ecc.) la presente politica ambientale, rendendola disponibile con ogni mezzo praticabile;
- diffondere ai propri fornitori di beni e servizi i principi generali e di azione enunciati da questa politica ambientale chiedendo loro di operare in armonia con essi;
- invitare le aziende operanti saltuariamente o sistematicamente nei siti e con la società ad adeguare i propri comportamenti, nello svolgimento delle proprie attività, seguendo le prescrizioni del sistema di gestione ambientale loro destinate.



## **11 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili**

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente par. 8, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole fattispecie di Attività Sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

### **11.1 Scarico di acque reflue industriali**

Per quanto concerne l'eventuale attività di "Scarico di acque reflue industriali" la regolamentazione dell'attività dovrà prevedere:

- i. uno scadenziario riportante precisa annotazione di ogni vicenda riguardante le autorizzazioni agli scarichi (prossima scadenza ed esigenza di rinnovo, sospensioni, revoche, modifiche, etc.);
- ii. l'individuazione dei soggetti responsabili della tenuta di tale scadenziario, con segregazione delle funzioni tra il soggetto adibito all'attività di compilazione-aggiornamento e quello adibito al controllo dello scadenziario stesso.
- iii. subordinare temporalmente l'effettuazione degli scarichi al possesso di previa e regolare autorizzazione;
- iv. introdurre sistemi di controllo volti a monitorare il rispetto, nell'effettuazione dello scarico, dei valori limite di cui al comma 5 dell'art. 137 D. Lgs. 152/2006;
- v. stabilire modalità di verifica periodica sullo stato di conservazione delle reti fognarie;
- vi. stabilire modalità di controllo sulla qualità degli scarichi e di verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
- vii. Stabilire modalità di controllo operativo delle aree cortilive per evitare potenziali dilavamenti.

### **11.2 Gestione di rifiuti e tracciabilità degli stessi**

La regolamentazione dell'attività deve prevedere che:

- i. venga effettuata la classificazione dei rifiuti gestiti e/o prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e, a tal fine, che venga informato e fornita adeguata formazione al personale addetto sulla base delle rispettive attribuzioni;
- ii. le attività esternalizzate di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti

vengano affidate esclusivamente a imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei fornitori. A tal riguardo, in particolare deve essere assicurato che:

- gli operatori economici che svolgono attività di Gestione dei Rifiuti siano sottoposti a costante monitoraggio e aggiornamento, anche attraverso la consultazione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali tenuto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti, in capo alle imprese fornitrici sia verificata: (a) autorizzazione al trasporto dei rifiuti (verifica dei codici CER autorizzati al trasporto); (b) eventuale autorizzazione allo stoccaggio; (c) autorizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento;
- in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti, in capo alle imprese fornitrici sia verificata: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la targa del mezzo; (c) i codici CER autorizzati.

iii. sia garantita la regolare tenuta dei registri di carico e scarico e che gli stessi, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, ai certificati di analisi dei rifiuti e alla scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE, siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti). A tal fine, dovranno essere appositamente disciplinate le seguenti fasi:

- le istruzioni per la tenuta, la compilazione e l'archiviazione del registro di carico scarico, del formulario di identificazione del rifiuto, e degli altri documenti più sopra citati;
- i controlli sulla restituzione della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento regolarmente controfirmata e datata;
- i controlli periodici sulla correttezza e veridicità dei suddetti documenti connessi alla Gestione dei Rifiuti.

iv. vengano istituiti presidi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative relative al deposito dei rifiuti e in particolare delle modalità e dei limiti quantitativi e temporali vigenti, garantendo che il deposito temporaneo venga effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e avendo altresì cura che non siano effettuate attività di miscelazione di rifiuti diverse da quelle autorizzate.

### **11.3 Immissioni nell'aria**

La regolamentazione dell'attività deve prevedere un sistema di monitoraggio delle emissioni che contempli:

- a) "valori limite di attenzione" individuati al di sotto dei "valori limite di emissione" fissati dalle leggi vigenti e/o da altri provvedimenti amministrativi;
- b) in caso di superamento dei "valori limite di attenzione", una apposita procedura di emergenza;
- c) in caso di superamento dei "valori limite di emissione" fissati dalla legge, l'obbligo di darne comunicazione all'Autorità;
- d) controlli sulla manutenzione degli impianti;
- e) una procedura di emergenza in caso di blocco dell'impianto.

### **11.4 Gestione delle sostanze lesive dell'ozono**

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- a) il censimento degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione dell'asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) le verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto.

## **12 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

La predisposizione dei flussi informativi verso l'OdV è guidata dall'obiettivo di portare alla massima evidenza e trasparenza i processi o le operazioni della società gestite in deroga alle procedure esistenti o che possono comportare rischio per il compimento di reati ricompresi nella presente Parte Speciale.

In particolare, devono essere tempestivamente portati all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza:

- Certificati di analisi periodiche su emissioni in atmosfera e comparazione con i limiti di legge / autorizzativi;
- Certificati di analisi di caratterizzazione dei rifiuti;
- Contratti con trasportatori e recuperatori / smaltitori di rifiuti e relative autorizzazioni in essere con data di scadenza;

- MUD e copia bollettino di pagamento CCIAA (annuale);
- Elenco autorizzazioni in campo all'azienda e relativa data di scadenza (es. scarichi idrici, emissioni in atmosfera, AUA);
- Contratti di manutenzione con ditte terze addette agli impianti frigoriferi con gas lesivi per l'ozono;
- verbali di ispezioni/verifiche poste in essere da autorità pubbliche;
- modifiche all'organigramma specifico in materia di tutela dell'ambiente;
- contratti con consulenti esterni e laboratori di analisi per prestazioni in materia di tutela dell'ambiente;
- variazioni su modalità di lavoro, sostanze utilizzate, macchine, impianti etc che possono comportare modifiche in termini di impatti ambientali, relativi adempimenti di legge e alle procedure di controllo operativo;
- rapporti di audit ente di certificazione (nel caso di possesso di Certificazione ISO 14001 o Registrazione Emas);
- attività formativa svolta;
- altri atti, documenti, notizie che possano rilevare ai fini delle verifica di correttezza dell'applicazione della normativa in questione.



---

**Rossi S.p.A.**

Via Emilia Ovest 915/A  
41123 Modena - Italy  
Phone +39 059 33 02 88  
Fax +39 059 82 77 74  
E-mail [info@rossi.com](mailto:info@rossi.com)  
[www.rossi.com](http://www.rossi.com)

Registered trademarks  
Copyright Rossi S.p.A.  
Subject to alterations  
Printed in Italy